



# COMUNE DI TRECENTA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 22/12/2017

**OGGETTO:** CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2018

L'anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 17:05, SEDE DEL CONSIGLIO, dietro regolare avviso di convocazione del 15/12/2017, Prot. N. 10778, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
LARUCCIA ANTONIO	SI
ARMOTTI PIERANTONIO	--
TEGAZZINI MATTEO	SI
PAVANELLO SILVIA	SI
RIZZI CRISTINA	SI
PANZIERA GIANPIETRO	--
PANZIERA PAOLA	--

Presenti n° 4 Assenti n° 3

Partecipa il Segretario Comunale Dott. CIRILLO GIOVANNI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LARUCCIA ANTONIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

TEGAZZINI MATTEO

PAVANELLO SILVIA

RIZZI CRISTINA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

**VISTO** il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): "677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille" ;

**CONSIDERATO** che dal 1° gennaio 2016 con la legge n. 208/2015 ( legge di Stabilità 2016):

- È stata eliminata la TASI sull'abitazione principale per i possessori e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini, quando l'immobile è abitazione principale; rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Categoria A1, A8 e A9)( art 1 comma 14 lett a) , b) e d) );
- per legge è stata introdotta una nuova disciplina per le unità immobiliari concesse in comodato (art 1- comma 10)
- non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed IAP iscritti nella previdenza agricola ( art 1 comma 13)
- è stata abrogata la cd. "franchigia" di cui all'art.13, comma 8-bis, del d.l. n. 201/2011 per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola;
- è prevista la riduzione delle imposte IMU e TASI del 25% per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998 ( art 1 commi 53-54)

**Richiamato** il D.D.L. n. 2960 approvato dal CDM il 16.10.2017 ed al Senato il 30.11.2017, che prevede la proroga della sospensione dell'efficacia degli aumenti e delle aliquote e tariffe tributarie per il 2018 ad eccezione delle tariffe della tassa rifiuti T.a.r.i come previsto al comma 26 dell'art 1 della legge n. 208/2015 e la Ris. N. 2/DF del 22.03.2016 a chiarimento del comma 26 sopracitato;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 20.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imu per l'anno 2017;

### **CONSIDERATO:**

- che l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;
- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si deve tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio;

**VISTO** il Regolamento Comunale luc e delle sue componenti Imu- Tari e Tasi , approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 20.02.2014 e modificato con deliberazione di C.C. n.22 del 29.04.2015, n. 14 del 27.07.2015 nonché n. 8 del 28.04.2016, tutte esecutive ai sensi di legge;

**DETERMINATO** pertanto in via presuntiva che il gettito che si prevede di realizzare per l'anno 2018 con l'applicazione delle aliquote e detrazioni vigenti per quanto concerne gli immobili soggetti al tributo in base alla normativa di cui alla legge n. 147/2014,istitutiva della luc , come modificata dall'art 1 della legge n.208/2015 è di presunti €. 520.000,00 .

**RITENUTO** pertanto di CONFERMARE per l'anno 2018 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale applicate nell'anno 2017 e come riassunte nell'allegato A) alla presente deliberazione il quale ne costituisce parte integrante, formale e sostanziale;

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

**RICHIAMATO** il comma 169 dell'art 1. della Legge 27.12.06 n. 296 – Finanziaria 2007, in base al quale gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** l'art 151, comma 1, Lgs. N.267/2000 che cita " Gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo"

**RICHIAMATA** la Conferenza Stato Città del 23.11.2017 che ha fissato al 28.02.2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 ;

**CONFERMATA** la possibilità di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, fra i quali l'IMU, entro la data del 31 luglio, in sede di verifica degli equilibri di bilancio (facoltà prevista dall'art. 193 comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000);

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il D.Lgs 18/8/2000, n. 267;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

**UDITA** l'intervenuta discussione che si riporta in forma riassuntiva, come di seguito indicato: *" Il Sindaco dà la parola al Vicesindaco che procede all'illustrazione della proposta, specificando nel dettaglio le aliquote IMU applicate presso il Comune di Trecenta."*

Atteso che non vi sono ulteriori interventi il Sindaco- Presidente dichiara chiusa la discussione e procede con la votazione che , espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 4
- Voti favorevoli n. 4
- Voti contrari n /
- Astenuti n /

#### **DELIBERA**

**1)** di dare atto che le premesse sono parte integrante, formale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

**2)** di approvare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria, per l'anno 2018 , come riportate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

**3)** di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile , nel rispetto di cui all'art. 1, comma 677, della legge 147/2013;

**4)** di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018 ;

**5)** Di stimare in modo presunto un gettito nel bilancio di previsione 2018 in circa €. 520.000,00;

**6)** di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC;

**7)** di trasmettere a norma dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge n. 201/2011 e dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, tenendo conto in ogni caso del termine stabilito dall'art 1 comma 14 lett e) della legge n. 208/2015;

**8)** di dare atto che il competente Responsabile del Settore Tributi provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del d. lgs 267/2000;

### **INOLTRE**

Considerata la necessità ed urgenza onde consentire il rispetto delle prossime scadenze tributarie, con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato

- Consiglieri presenti n. 4
- Voti favorevoli n. 4
- Voti contrari n. /
- Astenuti n. /

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 716 del 04/12/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio **SPIRANDELLI SIMONE** in data **12/12/2017**

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta **n.ro 716 del 04/12/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Responsabile del Servizio **SPIRANDELLI SIMONE** in data **12/12/2017**

---

### **LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Sindaco  
Sig. LARUCCIA ANTONIO

Il Segretario Comunale  
Dott. CIRILLO GIOVANNI

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. \fqDatiAlbo:PROGRESSIVO\**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **STELLA FRANCESCA** attesta che in data **11/01/2018** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.

**Allegato a) alla deliberazione di Consiglio Comunale n 44 del 22.12.2017  
DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 2018, DELLE ALIQUOTE, E DELLE DETRAZIONI,  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.**

**INDICE:**

- **art.1 aliquote**
- **art.2 detrazioni**
- **art.3 entrata in vigore**

**Art. 1 - Aliquote**

Per l'anno 2018 sono stabilite le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU):

**1) aliquota dello 0,4 per cento**

(corrispondente ad aliquota base  
dell'art.13 D.L.201/11)

abitazione principale nelle categorie  
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze

**2) aliquota dello 0,76 per cento**

(corrispondente ad aliquota base  
dell'art.13 D.L.201/11)

relativamente all'abitazione (ed alle  
pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti  
di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione  
principale,

**3) aliquota dello 0,76 per cento**

(corrispondente ad aliquota base  
dell'art.13 D.L.201/11)

relativamente alle unità immobiliari  
possedute e direttamente utilizzate dalle organizzazioni  
non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10  
del D.Lgs. n. 460 del 1997;

**4) aliquota dello 0,76 per cento**

(corrispondente ad aliquota base  
dell'art.13 D.L.201/11 )

relativamente ai terreni agricoli:

- posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti. **(esenti nel 2017 art 1 comma 13 legge n. 208/2015)**
- posseduti in comproprietà da soggetti non coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, qualora siano il coniuge e/o parenti entro il 1° grado in linea retta del coltivatore diretto o dell'imprenditore agricolo professionale
- posseduti in proprietà esclusiva da soggetti non coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali e condotti dal coniuge e/o parente in

linea retta fino al 1° grado, coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, in base a regolare contratto d'affitto o di comodato d'uso.

#### **5) aliquota dell'1,06 per cento**

(corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11 + aumento 0,3 punti percentuali)

relativamente a tutti gli immobili rientranti nelle categorie D/5

#### **6) aliquota dell' 0,96 per cento**

(corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11 + aumento 0,2 punti percentuali)

relativamente a tutti gli immobili rientranti nelle categorie B

#### **7) aliquota ordinaria dello 0,9 per cento**

(corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11 + aumento 0,14 punti percentuali)

relativamente alle tutte le altre unità immobiliari categorie catastali A e C – (escluse abitazioni principali e pertinenze di cui al punti 1), e D (esclusi D5), ai terreni agricoli (diversi di quelli di cui al punto 4) e alle aree edificabili .

La legge di stabilità 2013 ( art 1, c.380, legge n. 228/2012) ha “**riservato allo Stato il gettito dell'Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**” calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.

Ne consegue ad esempio che per tali immobili , cui l'aliquota fissata dal Comune di Trecenta è il 0,9%, l'imposta va suddivisa applicando alla base imponibile :

- L'aliquota “standard” dello 0,76% a favore dello Stato
- L'aliquota dello 0,14 % a favore del Comune

#### **Art. 2 – Detrazione**

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

#### **Art. 3 - Entrata in vigore**

1. Le aliquote e le detrazioni si applicano dal 1° gennaio 2018.